



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SCIUTO MAURIZIO

Seduta del 15/06/2020

FATTO

1. Parte ricorrente ha sottoscritto in data 24.7.1987 un buono postale fruttifero ("BPF") dell'importo di Lire 500.000 su un titolo originariamente appartenente alla serie "P" e poi ridenominato come "P/Q".

Afferma il ricorrente di averne richiesto il rimborso in data 9.11.2016, ottenendo una somma inferiore a quella spettante a termini dei rendimenti riportati da tergo del titolo. Parte ricorrente sostiene tuttavia di avere diritto alla corresponsione, quanto all'ultimo decennio di fruttuosità del titolo, del rendimento indicato nella tabella posta a tergo dei buoni, non avendo il timbro apposto dall'intermediario modificato i rendimenti con riferimento al suddetto periodo.

Tanto premesso, il ricorrente chiede la corresponsione della differenza di rendimento tra quanto liquidato dall'intermediario e quanto spettante in base alla tabella riportata a tergo dei buoni, con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno, calcolato in € 2.045,81 oltre alla refusione delle spese legali quantificate in € 253,60.

2. Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario convenuto, rammentato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, osserva che i BFP in questione devono ritenersi appartenere alla serie di emissione "Q", istituita con apposito decreto 13.6.1986, giacché sui buoni, pur emessi su moduli della precedente serie "P", cui risulta apposto timbro recante i nuovi rendimenti applicabili fino al 20° anno, applicandosi dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto.



L'intermediario ritiene che non possa dirsi sorto alcun affidamento legittimo in capo alla parte ricorrente circa l'applicazione dei rendimenti originariamente stampigliati, chiedendo conseguentemente il rigetto del ricorso.

3. Ha replicato il ricorrente evidenziando che il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6142 del 3.4.2020 ha confermato l'orientamento tradizionale dell'ABF in materia e che, nel caso di specie, risulta che l'intermediario non ha incorporato correttamente le modifiche dei tassi nel titolo, disponendo soltanto per i primi 20 anni.

DIRITTO

4. Il ricorrente chiede il rimborso di un BPF emesso su un titolo originariamente appartenente alla serie "P" sui quali sono poi stati apposti due timbri: uno, sul fronte, in cui la serie di emissione veniva ridenominata come "Q/P"; l'altro, sul tergo, riportante nuovamente la serie "Q/P" e i tassi di rendimento della serie "Q" dal 1° al 20° anno.

5. Al riguardo, occorre allora rilevare un'osservanza solo parziale, da parte dell'intermediario, della normativa prevista dal citato d.m. 13.6.1986.

Difatti, il d.m. 13.6.1986, prevedeva (art. 4) che "con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q" e che (art. 5) "sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

6. Raffrontando tale disciplina con quanto avvenne nel caso di cui al ricorso, è dato quindi constatare come il BPF di cui al ricorso, seppure originariamente confezionato con l'indicazione della serie "P" ed emesso dopo l'emanazione del predetto decreto, non venne rilasciato alla ricorrente nella sua versione originaria, ma venne effettivamente rilasciato nel rispetto soltanto parziale della predetta normativa: ed infatti indicando sì la serie "Q/P" sia sul fronte che sul retro, ma ivi rettificando i criteri di rendimento solamente rispetto ai primi venti anni; nulla invece dicendo per le annualità successive.

7. Ciò posto – come già in altre occasioni si è avuto modo di chiarire (v., fra le altre, Coll. Roma, dec. n. 2659/2016; n. 21185/2018) – il Collegio ritiene di dover seguire l'orientamento della Corte di Cassazione di tutela dell'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero. Il riferimento specifico è alla sentenza n. 13979/2007 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che ha affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo, sottolineando che "La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può [...] rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni". La funzione stessa dei buoni postali, destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollerebbe un'interpretazione diversa, la quale – ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione – finirebbe per compromettere le esigenze di tutela del risparmio diffuso (v. Cass. Civ., Sez. Un., 15.6.2007, n. 13979).

8. Orientamento, quest'ultimo, che come affermato dal Collegio di Coordinamento di quest'Arbitro (dec. n. 6142 del 3.4.2020), risulta confermato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità, giacché "la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto



fedelmente riproposto l'impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13797/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, "la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto", specificando che siffatta modificazione trova "ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.". Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007 - che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo".

9. Deve pertanto ribadirsi, sempre secondo il Collegio di Coordinamento appena richiamato, che "il condivisibile inquadramento dei buoni fruttiferi postali nell'ambito della categoria dei documenti di legittimazione (v., oltre a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27209/2005; ed ora, Coll. di Coordinamento n. 22747/2019) se, per un verso, esclude che agli stessi possano attagliarsi i principi di incorporazione e di letteralità (completa) propri dei titoli di credito astratti, rendendo così il diritto alla prestazione ivi documentato suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione, per altro verso, impedisce di considerare per sua natura non vincolante quanto riportato sulla lettera dei buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall'intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l'emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale (art. 1996 c.c.). (...) Pertanto, come opportunamente osservato dal Collegio remittente nel solco tracciato da Cass. SS. UU. n. 13979/2007, "l'emissione di un titolo le cui risultanze discordino già ab origine dal regime previsto da un provvedimento precedentemente in vigore, non possono che ingenerare l'affidamento del sottoscrittore su quanto riportato sul titolo; anzi - ben oltre un mero affidamento soggettivo, e sul terreno dell'effettivo regolamento contrattuale - occorre ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni".

10. Sulla base delle appena riportate considerazioni, il Collegio di coordinamento è quindi pervenuto ad affermare il seguente principio di diritto: "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli".

11. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, emerge quindi che l'intermediario resistente, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, non ha incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della misura del rendimento indicata sul retro dei titoli in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno.

12. Con riferimento al BPF della serie "Q/P" ora considerato, allora, il ricorso merita accoglimento, dovendo riconoscersi il diritto di parte ricorrente alla liquidazione degli interessi secondo le condizioni riportate sul verso del titolo, per il periodo intercorso tra il ventunesimo e il trentesimo anno di contratto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

13. Secondo il principio della soccombenza, spetta al ricorrente la refusione delle spese di assistenza professionale, spettanti nella misura determinata in via equitativa dal Collegio in € 250,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che la resistente provveda al rimborso secondo quanto indicato sul retro del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno, detratto quanto già corrisposto con riferimento al medesimo periodo. Il Collegio dispone inoltre che l'intermediario corrisponda la somma di euro 250,00 come spese per assistenza professionale. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA